

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "Norme sul sistema delle autonomie locali" e in particolare l'articolo 98 bis della legge medesima, il quale disciplina il caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione, per l'adempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione, previsti da disposizioni statali, di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e in particolare l'articolo 2, che prevede l'adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza Unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive, e l'obbligo delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle suddette istanze, segnalazioni e comunicazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli medesimi, attribuendo alla Regione, previa assegnazione di un congruo termine, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti;

Visti gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (Repertorio atti n. 18/CU) e del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU) e del 25 luglio 2019 (Repertorio atti n. 73/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia, i quali definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati e della documentazione da allegare e sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Considerato che gli Accordi stabiliscono i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni, comunicazioni (segnatamente i comuni singoli o associati e le unioni di comuni cui i comuni partecipanti hanno affidato le funzioni, le province) sono tenute ad adempiere agli obblighi di pubblicazione;

Considerato che gli Accordi prevedono, per taluni moduli, che le Regioni, entro termini definiti, provvedano a personalizzare la modulistica unica nazionale sulla base delle normative regionali di settore, e che pertanto, in tali casi, l'obbligo di pubblicazione concerne la modulistica unica approvata dalla Regione, mentre, in assenza di normativa regionale in materia, l'obbligo concerne direttamente la modulistica unica nazionale;

Considerato che spetta alla Regione provvedere anche alla successiva manutenzione della modulistica unica regionale, e in particolare agli aggiornamenti conseguenti a adeguamenti normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), a norma del quale la Regione ha facoltà di nominare commissari quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi o la nomina di commissari sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;

Considerato che l'articolo 98 bis della l.r. 68/2011 prevede, prima dell'esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001, che la struttura regionale competente svolga a livello tecnico un'attività di monitoraggio in collaborazione con gli enti locali, per verificare la pubblicazione della modulistica e la rimozione di quanto risulta pubblicato in difformità, e che, a seguito di detto monitoraggio, provveda alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di modulistica non conforme, assegnando agli enti interessati un congruo termine per l'adempimento;

Considerato che, a norma dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, occorre prevedere, con una o più deliberazioni della Giunta regionale, in relazione agli obblighi di pubblicazione di moduli

unificati e standardizzati in materia di attività edilizia e di attività produttive di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo 126/2016:

- i casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti la modulistica aggiornata, ovvero a piattaforme sulle quali è resa disponibile la modulistica interessata purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;
- le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi;
- i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione a modulistica nuova o oggetto di aggiornamento, fermo restando l'effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese e la previsione di una frequenza biennale, trattandosi di obblighi che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell'adempimento nel tempo;
- le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione;

Considerato che:

- a) l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata sul sito istituzionale dell'ente interessato, per la finalità di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese cui è posto e per espressa indicazione dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, comporta la contestuale rimozione dal sito della modulistica precedentemente in uso non più conforme;
- b) nel caso di esercizio associato di comuni, gli obblighi ricadono sull'ente responsabile dell'esercizio associato, ma i singoli comuni non possono restare esclusi da ogni obbligo, dovendo eliminare dal proprio sito istituzionale la modulistica non conforme e pubblicare il link al sito dell'ente responsabile dell'esercizio;
- c) l'obbligo di pubblicazione, ferma restando la rimozione della modulistica non conforme, deve ritenersi assolto anche mediante: il collegamento a pagine web contenenti modulistica unificata aggiornata, e in particolare mediante il link alla pagina web della Regione Toscana "Modulistica unica regionale per le attività produttive e l'attività edilizia"; il collegamento al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale STAR; il collegamento ad altre piattaforme alle quali sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;
- d) la struttura regionale competente è da individuarsi nel Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, della Direzione degli affari legislativi, giuridici e istituzionali, cui sono attualmente riferite la competenze sul coordinamento delle attività regionali di semplificazione;
- e) il monitoraggio dei siti istituzionali finalizzato a verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata è operazione che richiede evidentemente la collaborazione dell'ente interessato;
- f) il monitoraggio dei siti istituzionali può essere generale, quando è finalizzato a verificare l'adempimento di tutti gli enti interessati agli obblighi di pubblicazione, ovvero specifico, quando è finalizzato a verificare l'adempimento di un singolo ente, su segnalazione di cittadini o imprese;
- g) è necessario tenere in considerazione l'eventualità di approvazioni successive in tempi ravvicinati di ulteriore modulistica al fine di definire modalità di svolgimento dei vari monitoraggi generali in tempi compatibili tra di loro, consentendo la possibilità di unificarli o di spostarli in avanti fino a sei mesi;
- h) in caso di modifiche di minore rilievo alla modulistica unificata, deve essere consentito di evitare l'onere di un ulteriore monitoraggio generale e di spostarne lo svolgimento a quello successivo;
- i) è necessario scandire le varie fasi del processo di monitoraggio, per consentire la massima collaborazione e l'efficacia delle verifiche cui è preordinato: comunicazione dell'avvio, visita dei siti istituzionali, segnalazione degli esiti negativi o positivi, eventuale avvio del procedimento sostitutivo; in particolare, devono essere individuati i soggetti di livello tecnico dell'ente locale che sono il riferimento necessario della struttura regionale competente quali il Segretario dell'ente e uffici competenti per

materia; appare comunque necessario che del monitoraggio sia direttamente informato il livello politico di vertice dell'ente;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 27 maggio 2019, recante "Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU). Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e turistiche", sono stati approvati nuovi moduli unificati e che occorre prevedere che le disposizioni dalla presente deliberazione si applicano anche al monitoraggio già previsto dal punto 4 della medesima deliberazione 687/2019;

Considerato che, a norma dell'articolo 98 bis della l.r. 68/2011, le deliberazioni della Giunta regionale che approvano successivi moduli unificati e standardizzati possono disporre a integrazione o in deroga alle previsioni della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 12 settembre 2019;

Esperita la procedura concertativa di cui all'articolo 14 del Protocollo di intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A "Modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali della modulistica unificata e standardizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016", parte integrante della presente deliberazione.
2. Le disposizioni di cui all'Allegato A si applicano anche alle attività di monitoraggio che devono essere effettuate a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 687/2019. Il monitoraggio sulla modulistica approvata con la citata deliberazione n. 687/2019 sarà effettuato in concomitanza con quello sulla modulistica adottata con l'accordo del 25 luglio 2019 (Repertorio atti n. 73/CU), fermi restando gli obblighi pubblicazione fissati alle date stabilite da ciascun accordo.
3. Disposizioni speciali, integrative o derogatorie di quelle dell'Allegato A alla presente deliberazione, possono essere dettate da successive deliberazioni della Giunta regionale, che approvano nuovi moduli unificati e standardizzati a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 126/2016, ovvero dispongono aggiornamenti o modifiche ai moduli unici già standardizzati.
4. Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.
5. La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alla Città metropolitana di Firenze, all'Anci Toscana e all'UPI Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI